



Delibera n. 89/2021
30 Aprile 2021
Allegato AA al Verbale n. 02/2021

Oggetto: Accordo di Collaborazione Scientifica Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e C.I.R.A. Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 29 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTO lo schema dell'Accordo di Collaborazione Scientifica Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e C.I.R.A. Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A.;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo, che prevede lo sviluppo di attività congiunte in un ampio spettro



di settori scientifici e tecnologici, tra questi: attività di ricerca su fenomeni geofisici; studio dell'ambiente mediante lo sviluppo di applicazioni innovative di dati per l'Osservazione della Terra dallo Spazio; attività di ricerca per lo studio delle relazioni Sole-Terra; sviluppo di monitoraggio nell'ambito dello Space Weather; sviluppo su sistemi innovativi di Geodesia Spaziale, GNSS e telecomunicazione; sviluppo di nuovi strumenti per le missioni spaziali per l'Osservazione della Terra;

CONSIDERATO che le attività sopra citate saranno svolte presso il CIRA e/o presso INGV con personale di entrambi i contraenti e potranno anche coinvolgere l'impegno di attrezzature e reti strumentali di particolare rilievo di proprietà INGV o CIRA;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di Collaborazione Scientifica Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e C.I.R.A. Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 11/05/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11/05/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato "INGV"), con sede in Via di Vigna Murata, 605 - 00143 ROMA - Codice Fiscale 06838821004 - rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo Doglioni, presso di esso domiciliato per la carica

E

la Società C.I.R.A. Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A., con sede legale in Capua (CE) Via Maiorise (Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 04532710631 - Partita IVA 01908170614 - iscritta al REA (CE) N °128446) Capitale sociale € 985.223,75 (nel seguito denominata "CIRA") rappresentata dal suo Presidente, Ing. Giuseppe Morsillo presso di essa domiciliato per la carica
(INGV e CIRA nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE

- INGV, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese, pubbliche e private,

nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali nell'ambito delle scienze della Terra;

- INGV con delibere del CdA INGV n. 118/2020 e n. 153/2020 del 22/07/2020 ha istituito e ha approvato lo Statuto del Centro per le Osservazioni Spaziali della Terra (COS), quale struttura di INGV dedicata alla pianificazione delle attività nel settore dello Spazio e Aerospazio;
- il CIRA ha come obiettivi la promozione della formazione e la diffusione della conoscenza nel settore aerospaziale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con università ed altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa, nonché l'acquisizione e il trasferimento di competenze per il miglioramento della competitività di imprese esistenti e per la nascita di nuove;
- per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, il CIRA collabora con Università e con Enti di ricerca pubblici e privati nazionali e internazionali, stipula Convenzioni e Contratti in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all'utilizzo di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali nell'ambito dei quali può rendere disponibili conoscenze, mezzi strumentali e brevetti;
- l'art. 29 della legge 241/90 prevede che: "1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti

pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche."

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Art. 2

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 7, stipulati in esecuzione dello stesso Accordo;
- in tutte le normative che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

L'articolazione del presente Accordo riflette, ai fini operativi, le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- 1) Decreto Ministeriale del 10 giugno 1998 n. 305 che, all'art. 1 comma 2 lettera b) affida al CIRA l'attuazione del PRORA (Programma

nazionale di Ricerche Aerospaziali);

2) Decreto Interministeriale di aggiornamento del PRO.R.A. n. 14311 del 28.09.2020.

Inoltre, nello Statuto societario, si riconosce al CIRA, la possibilità di stipulare contratti e convenzioni con Ministeri, Industrie, Università, Centri ed Enti di ricerca, anche privati, nazionali ed internazionali.

I contraenti concorderanno adeguamenti per iscritto del presente Accordo alle disposizioni legislative, di carattere innovativo ed integrativo, che, nelle specifiche materie oggetto di collaborazione, potranno sopravvenire nel corso dell'Accordo stesso.

Art. 3

(Oggetto)

Le parti convengono che la collaborazione consiste nella promozione e nello sviluppo coordinato delle attività di ricerca di seguito riportate:

3.1 Attività di ricerca svolte presso il CIRA e/o presso INGV con personale di entrambi i contraenti su temi di ricerca proposti dal CIRA e INGV.

- INGV e CIRA potranno affidare in modo reciproco attività di ricerca su temi di proprio interesse che potranno anche coinvolgere l'impegno di attrezzature e reti strumentali di particolare rilievo di proprietà INGV o CIRA. Tali attività di ricerca saranno svolte internamente da personale dei due contraenti. L'attività di eventuali gruppi misti potrà svolgersi sia presso CIRA sia presso l'INGV.

3.2 Attività di supporto scientifico e tecnico in settori disciplinari connessi con l'attività del CIRA o INGV

- INGV e CIRA potranno richiedere per iscritto, inoltre, di volta in volta, di poter disporre di supporto scientifico in settori disciplinari connessi alle attività svolte da INGV o CIRA;

3.3 Partecipazione a progetti di ricerca Nazionali e Internazionali su temi di interesse comune.

- Ciascuna Parte potrà richiedere all'altra la partecipazione congiunta a progetti di ricerca, nazionali e internazionali, su tematiche di interesse comune.

3.4 Attività di formazione e divulgazione

- Ciascuna Parte potrà richiedere all'altra prestazioni didattiche sotto forma di corsi o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinari di interesse (da svolgere anche in collaborazione).

Art. 4

(Linee di attività)

Possono formare oggetto delle attività previste dal presente Accordo le tematiche di interesse comune per il CIRA e l'INGV. A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, si indicano:

- attività di ricerca sui fenomeni geofisici e per lo sviluppo di applicazioni innovative;

- attività di ricerca e sviluppo per applicazioni in campo ambientale anche mediante l'utilizzo di dati satellitari acquisiti da sensori Ottici e SAR;
- attività di ricerca e sviluppo su sistemi innovativi di Geodesia Spaziale, GNSS, di telecomunicazioni e di Osservazione della Terra;
- attività di ricerca per lo studio delle relazioni Sole-Terra e sviluppo di monitoraggio nell'ambito dello Space Weather;
- attività di ricerca e sviluppo per nuovi strumenti e missioni spaziali di Osservazione della Terra;
- attività di supporto alla calibrazione ed alla validazione operativa in ambito geofisico di dati satellitari e prodotti a valore aggiunto;
- attività di ricerca e sviluppo di piattaforme tecnologiche di interesse delle Parti.

Art. 5

(Comitato di gestione dell'Accordo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Comitato di gestione dell'Accordo, composto da 6 membri, di cui tre membri designati dal CIRA e tre membri designati da INGV. All'interno del Comitato sarà eletto un presidente.

I compiti del Comitato saranno:

- acquisire le proposte di ricerca avanzate dal CIRA (Art. 3.1), individuando le unità INGV idonee a svolgere le singole ricerche;
- acquisire le richieste di supporto provenienti dal CIRA (Art. 3.2), individuando le unità di INGV idonee a rispondere alle singole richieste;
- acquisire le proposte di ricerca avanzate da INGV (Art. 3.1),

individuando l'area, o le aree, disciplinari CIRA idonee a svolgere le singole ricerche;

- acquisire le richieste di supporto provenienti da INGV (Art. 3.2), individuando l'area, o le aree, disciplinari del CIRA idonee a rispondere alle singole richieste;
- acquisire le richieste di partecipazione congiunta a progetti di ricerca Nazionali e Internazionali, avanzate dal CIRA e/o da INGV (Art. 3.3), su temi di interesse comune, e individuare le unità INGV e le aree disciplinari del CIRA coinvolte in ciascuna richiesta;
- acquisire le richieste per attività di formazione e divulgazione formulate dal CIRA e/o da INGV (Art. 3.4) individuando le unità di INGV e/o l'area, o le aree, disciplinari del CIRA idonee a rispondere alle singole richieste;
- acquisire le relazioni di avanzamento o conclusione previste nei singoli protocolli attuativi.

Art. 6

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sull'avanzamento delle attività effettuate.

Art. 7

(Atti esecutivi)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di protezione dei dati personali;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Art. 8

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad

uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 9

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 10

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

INSERIRE I MASSIMALI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE IN VIGORE

Art. 11

(Riservatezza e Pubblicazioni)

Tutti i dati e le informazioni che verranno scambiati nell'ambito

dell'attuazione del presente Accordo saranno trattati confidenzialmente. In particolare ciascuna Parte si impegna a non divulgare né ad utilizzare tali informazioni per scopi diversi da quelli per i quali siano state fornite. Tali obblighi non si applicano alle informazioni che siano già di pubblico dominio o che lo divengano successivamente senza violazione degli obblighi qui previsti, né alle informazioni che siano state sviluppate in modo indipendente dalla Parte che le abbia ricevute. A tale scopo un Accordo di Riservatezza sarà stipulato tra le Parti prima che informazioni riservate siano scambiate e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di qualsiasi specifico atto esecutivo di cui al precedente Art. 6.0

Risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo e degli specifici atti esecutivi potranno essere oggetto di pubblicazione, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale dei risultati, e comunque facendo espressa menzione della collaborazione INGV-CIRA.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/279, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e dalle ulteriori disposizioni italiane ed europee applicabili.

Art. 13

(Diritti di Proprietà Intellettuale/Industriale)

I diritti di proprietà intellettuale/industriale sui risultati realizzati nell'ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo e degli atti esecutivi di cui al precedente Art. 6 (nel seguito i "Risultati"), saranno regolamentati negli atti esecutivi stessi, fermo restando il principio generale che tali diritti saranno assegnati alla Parte realizzatrice e, in caso di realizzazione congiunta, saranno suddivisi pro-quota tra le Parti in base alla valutazione dell'effettivo apporto di ciascuna alla realizzazione dei Risultati. Nel caso in cui non sia possibile determinare l'effettivo apporto delle Parti, i diritti saranno assegnati in parti uguali.

In caso di concreto interesse alla commercializzazione di specifici prodotti, l'INGV concederà al CIRA una licenza d'uso dei diritti di proprietà intellettuale/industriale sui Risultati di propria titolarità, a condizioni che terranno conto del contributo dell'altra Parte nella realizzazione del Risultato. Analogamente il CIRA concederà a INGV una licenza d'uso dei diritti di proprietà intellettuale/industriale sui Risultati di propria titolarità, a condizioni che terranno conto del contributo dell'altra Parte nella realizzazione del Risultato.

Art. 14

(Responsabili dell'Accordo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Il Responsabile dell'Accordo per l'INGV è la Dott.ssa Maria Fabrizia Buongiorno.

Il Responsabile dell'Accordo per CIRA è l'ing. Pasquale Cangiano.

Per la corretta attuazione delle convenzioni esecutive che potranno essere attivate, le parti individueranno le figure dei responsabili scientifici, specifici per ogni ricerca; detti responsabili avranno l'obbligo di riferire periodicamente ai summenzionati referenti.

La sostituzione dei referenti o dei responsabili scientifici potrà avvenire solamente previa comunicazione scritta all'altra parte.

Art. 15

(Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà una durata pari a cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo pari a cinque anni previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire tre mesi prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 16

(Modifiche dell'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 17

(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 18

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 19

(Oneri finanziari e Costi)

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 20

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalla normativa italiana ed europea applicabile.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 21

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'INGV a fabrizia.buongiorno@ingv.it all'attenzione della Dott.ssa Maria Fabrizia Buongiorno.

- per il CIRA a p.cangiano@cira.it, all'attenzione dell'ing. Pasquale Cangiano.

Art. 22

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 23

(Registrazione)

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

.....,.....

Per l'INGV

Per il CIRA

Il Presidente

Il Presidente